

## SCADENZARIO FISCALE PER IL MESE DI

**Maggio 2023**

**Approfondimento su:** Devoluzione del patrimonio degli Enti del Terzo Settore

*Lun.15*

**Iva**

### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

### **Fattura cumulativa**

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

### **Registrazione**

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

*Mar.16*

### **Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

### **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

### **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **Imposta sugli intrattenimenti - versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

### **Inps**

### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

*Mar.30*

### **Imposta di registro**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

*Mer.31*

### **Iva**

### **Fattura differita**

*Notiziario Fitel*

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

### **Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

### **Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

### ***Inps***

### **Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

### **Flusso UniEmens**

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

*\* L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

## Devoluzione del patrimonio degli Enti del Terzo Settore

Il Codice del Terzo Settore contiene due ipotesi di devoluzione del patrimonio dell'Associazione:

La prima ipotesi ex art. 9 contempla lo scioglimento, ossia l'Ente, previo parere preventivo del Registro unico nazionale del Terzo settore, dovrà devolvere il patrimonio risultante dalla fase di liquidazione dell'ente ai sensi dell'art. 31 c.c.;

La seconda ipotesi ex art. 50 prevede la cancellazione dal Runt. Infatti la cancellazione può avvenire sia nel caso in cui l'Associazione presenti istanza motivata in tal senso, continuando a operare al di fuori del Registro, sia nelle diverse ipotesi previste dall'art. 25, D.M. 106/2020 per accertamento d'ufficio della carenza o mancanza dei requisiti per rimanere iscritti al Registro, mancata ottemperanza degli obblighi di deposito degli atti, aggiornamenti presenza di provvedimenti di liquidazione o dell'autorità competenti.

Nella prima ipotesi di cancellazione dal Registro, laddove l'Associazione intenda continuare ad operare ai sensi del codice civile, questa sarà tenuto a devolvere il patrimonio limitatamente alla quota incrementale realizzata negli esercizi di permanenza nel Runt.

Occorre infine sottolineare che le Associazioni già dotate della qualifica di organizzazione di volontariato, associazione di volontariato e Onlus, in quanto destinatarie di previgenti normative in tema di devoluzione del patrimonio (art. 148 Tuir, art. 10 D.Lgs. 460/1997), dovranno tenere conto della quota incrementale del patrimonio accumulata non soltanto al momento dell'accesso al Registro Unico Nazionale ma anche nei periodi d'imposta in cui l'ente ha mantenuto l'iscrizione nei precedenti registri di settore.